Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Mercoledì, 21 novembre 1928 - Anno VII** **Numero 271**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

IN FOGLIO DI SUPPLEMENTO ORDINARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 2927.

LEGGE 15 novembre 1928, n. 2480.
Conversione in legge del R. decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni di bilancio, e convalidazione di Regi decreti relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1927-28.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

E' convertito in legge il R. decreto 3 aprile 1928, n. 710, concernente variazioni ai bilanci di Amministrazioni diverse per l'esercizio finanziario 1927-28.

Art. 2.

Sono convalidati i Regi decreti 18 marzo 1928, n. 655, e 15 aprile 1928, n. 841, che autorizzano, rispettivamente, la 17ª e la 18ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1927-28.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2928.

LEGGE 13 novembre 1928, n. 2481.
Conversione in legge del R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, concernente la proroga del termine stabilito dal decreto Ministeriale 23 maggio 1927 per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per la epurazione del personale dipendente dall'Amministrazione provinciale di Roma.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 29 dicembre 1927, n. 2660, che proroga di sei mesi il termine stabilito dal decreto Ministeriale 23 maggio 1927, in applicazione del Regio decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, per il riordinamento degli uffici e dei servizi e per l'epurazione del personale dipendente dall'Amministrazione provinciale di Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 2929.

REGIO DECRETO 25 ottobre 1928, n. 2451.
Proroga del termine assegnato ai poteri conferiti al commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari in Firenze.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 12 e 52 del R. decreto-legge 30 novembre 1919, n. 2318, per le case popolari e per l'industria edilizia, convertito in legge 7 febbraio 1926, n. 253;

Visto il R. decreto 20 maggio 1928, con il quale il termine assegnato ai poteri conferiti al gr. uff. dott. Alfredo Curcio, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Firenze, venne prorogato al 31 ottobre 1928;

Vista la nota 27 settembre 1928 del prefetto di Firenze, contenente la proposta di una ulteriore proroga dei poteri conferiti al suddetto commissario;

Ritenuta la necessità di prorogare il periodo di gestione straordinaria dell'Istituto per dar modo al commissario di condurre a termine il còmpito affidatogli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine assegnato ai poteri conferiti al gr. uff. dott. Alfredo Curcio, quale commissario per la gestione straordinaria dell'Istituto autonomo per le case popolari, con sede in Firenze, è prorogato al 31 ottobre 1929-VIII.

Art. 2.

L'Istituto continuerà a corrispondere per tutta la durata della sua gestione straordinaria al suddetto commissario la indennità giornaliera di cui al R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2434.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 25 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 141. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 2930.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2452.

Varianti al piano regolatore della città di Torino per il prolungamento della via Venti Settembre.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 aprile 1908, n. 141, che approvò il piano generale regolatore e di ampliamento per la città di Torino;

Visto il Nostro decreto 15 gennaio 1920, n. 80, relativo a modificazioni di tale piano;

Vista la domanda in data 26 gennaio 1928-VI con la quale il podestà di Torino, in appoggio della propria deliberazione 13 luglio 1927, chiede l'approvazione di una variante del piano stesso in forza della quale sono destinati a slargo pubblico, in corrispondenza del protendimento della via Venti Settembre oltre il corso Regina Margherita, i terreni compresi tra tale corso, la via Cuorgnè e la via S. Giobbe;

Ritenuto che è stata eseguita la prescritta procedura e che durante le pubblicazioni non sorsero reclami;

Considerato che la modificazione proposta è necessaria per dare al costruendo mercato degli erbaggi e delle frutta in quelle adiacenze, un accesso di ampiezza sufficiente ad assicurare il transito del pubblico e del carreggio;

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e l'art. 9 della legge 5 aprile 1908 su citata;

Uditi il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la variante al piano generale edilizio regolatore e di ampliamento della città di Torino di cui alla su indicata domanda.

Il relativo progetto sarà vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente in una planimetria in iscala 1:750.

Resta fermo il termine vigente per l'esecuzione del piano generale regolatore e di ampliamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 142. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 2931.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2460.

Cambiamento della denominazione della frazione Policastro del Golfo in quella di « Policastro Vetere ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 1° marzo 1928, n. 409, con cui è stata disposta la riunione dei comuni di Ispani e Santa Marina in unico ente denominato Policastro del Golfo, con capoluogo nella frazione Capitello;

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ferma restando la denominazione di Policastro del Golfo attribuita al Comune predetto, la frazione omonima del Comune stesso assume la denominazione di « Policastro Vetere ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 150. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 2932.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2461.

Aggregazione del comune di Abbadia Alpina a quello di Pinerolo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Abbadia Alpina è aggregato a quello di Pinerolo.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Torino, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 151. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 2933.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2462.

Ampliamento del comune di Qualiano mediante aggregazione di parte del territorio del comune di Giugliano in Campania.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il comune di Qualiano è ampliato mediante aggregazione della parte di territorio del comune di Giugliano in Campania descritta nella pianta planimetrica vistata in data 19 giugno 1928 dall'ingegnere capo della Sezione tecnica catastale di Napoli.

I confini fra i due Comuni anzidetti sono delimitati in conformità della pianta stessa che, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

All'Alto Commissario per la provincia di Napoli è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Giugliano in Campania e Qualiano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 152. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 2934.

REGIO DECRETO 18 ottobre 1928, n. 2463.

Riunione dei comuni di Naturno, Stava e Tablà in un unico Comune con capoluogo e denominazione « Naturno ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Naturno, Stava e Tablà sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione « Naturno ».

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Bolzano, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 153. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 2935.

REGIO DECRETO 11 ottobre 1928, n. 2464.

Aggregazione del comune di Merana a quello di Spigno Monferrato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383, convertito nella legge 7 giugno 1928, n. 1382;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Merana è aggregato a quello di Spigno Monferrato.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 11 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 154. — SIROVICH

Numero di pubblicazione 2936.

REGIO DECRETO 4 ottobre 1928, n. 2479.

Classifica in 2ª classe di nuove linee navigabili.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sulla navigazione interna e sulla fluitazione approvato con R. decreto 11 luglio 1913, n. 959;

Visti la legge 5 maggio 1907, n. 257, istitutiva del Magistrato alle acque per le Provincie venete e di Mantova, modificata da quella 31 dicembre 1923, n. 3228, ed il R. decreto 29 novembre 1925, n. 2583, che estende la competenza del Magistrato stesso ai territori della Venezia Tridentina e della Venezia Giulia;

Visto il R. decreto 25 marzo 1923, n. 913, che estende ai territori annessi al Regno le disposizioni legislative e regolamentari sui lavori pubblici e demanda al Governo di provvedere alla classificazione delle opere;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la guerra, per la marina e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1927, sono dichiarate linee navigabili di 2ª classe le seguenti:

1° fiume Adige, dal confine con la provincia di Verona al ponte di Vadena, presso Bronzolo;

2° prolungamento della litoranea Veneta da porto Buso all'Isonzo (Sdobba) per Grado e Barbana, con obbiettivo al porto di Monfalcone;

3° diramazioni dalla linea precedente:

a) a Cervignano lungo l'Aussa;

b) ad Aquileja pel canale delle Mee e per la Natissa;

c) a Belvedere da Grado pel canale di Belvedere;

4° allacciamento fra Aquileja e porto Buso pel fiume Terzo e pel canale Anfora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — MARTELLI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 168. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2937.

REGIO DECRETO-LEGGE 18 ottobre 1928, n. 2478.

Disposizioni relative alla riscossione della tassa a favore delle Opere universitarie.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere per la riscossione della tassa a favore dell'Opera universitaria, di cui all'art. 58 del R. decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102, circa l'ordinamento dell'istruzione superiore;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per la pubblica istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I cittadini italiani, che hanno conseguito una laurea o un diploma in Università o Istituto superiore del Regno, presso i quali è istituita l'Opera universitaria, di cui all'art. 56 del R. decreto-legge 30 settembre 1923, n. 2102, e che sono inscritti negli albi degli esercenti una professione o presso i Sindacati commerciali ed industriali o hanno impiego comunque retribuito alla dipendenza di società commerciali o industriali, devono presentare apposita denunzia, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, alla Università o Istituto superiore presso il quale hanno conseguito il titolo accademico.

La denunzia deve contenere:

a) nome, cognome e paternità del denunziante;

b) data di conseguimento della laurea o del diploma;

c) indicazione dell'albo professionale o del Sindacato di commercio e industria ove il denunziante sia iscritto, oppure indicazione della società industriale o commerciale alla cui dipendenza abbia impiego retribuito;

d) domicilio.

Coloro i quali, entro il termine anzidetto, non abbiano presentato la denunzia incorrono nella penalità di L. 25.

Art. 2.

I laureati o diplomati che, successivamente alla pubblicazione del presente decreto, si iscriveranno negli albi professionali o verranno iscritti presso i Sindacati di commercio ed industria, o che otterranno un impiego comunque retribuito alla dipendenza di società commerciali o industriali, dovranno, entro tre mesi dalla loro iscrizione od assunzione in servizio, presentare la denunzia di cui all'art. 1.

Coloro i quali entro il termine anzidetto non avranno presentato la denunzia incorreranno nella penalità di L. 25.

Art. 3.

I presidenti di tutti gli ordini professionali e dei Sindacati di commercio e industria hanno l'obbligo di trasmettere un esemplare degli albi e delle liste degli iscritti a ciascuna delle Università o Istituti superiori; l'invio deve essere fatto entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

I presidenti di tutti gli ordini professionali e dei Sindacati di commercio e industria devono anno per anno trasmettere alle singole Università o Istituti le variazioni che si sono verificate negli albi e nelle liste.

Art. 5.

Le società commerciali ed industriali italiane e quelle estere, in quanto operino nel Regno, debbono, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto, trasmettere un elenco dei loro impiegati, comunque retribuiti, residenti nel Regno e forniti di laurea o di diploma, alla Università o Istituto superiore presso il quale ciascun impiegato abbia conseguito il titolo accademico.

L'elenco deve contenere:

a) nome, cognome e paternità dell'impiegato;
b) data di conseguimento della laurea o del diploma;
c) domicilio dell'impiegato.

Le società che avendo impiegati da denunziare omettono di fare la denunzia entro il prescritto termine, incorrono nella penalità di L. 200.

Art. 6.

Le società di cui all'art. 5 devono trasmettere anno per anno alle singole Università o Istituti le variazioni che si sono verificate.

La mancata denunzia delle nuove assunzioni importa una penalità di L. 200.

Art. 7.

La tassa per le Opere universitarie è dovuta per anno solare e si paga in unica rata.

Art. 8.

I rettori delle Università e i direttori degli Istituti superiori, esaminate le denunzie dei contribuenti e i documenti comunicati dai presidenti degli ordini professionali, o dei Sindacati di commercio e industria e delle società commerciali e industriali, e fatti i debiti riscontri, curano la compilazione di tanti ruoli quanti sono i Comuni nei quali i contribuenti hanno domicilio.

I ruoli devono contenere il cognome, nome, paternità e le altre indicazioni necessarie per precisare l'identità personale ed il domicilio del contribuente e l'ammontare del debito.

I ruoli sono compilati annualmente e trasmessi dai rettori delle Università e dai direttori degli Istituti superiori al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova il Comune di domicilio del contribuente.

Art. 9.

Il prefetto vista i ruoli per l'esecuzione e li trasmette al capo dell'Amministrazione comunale che provvede alla pubblicazione mediante il deposito del ruolo nell'ufficio comunale e l'affissione nell'albo pretorio di un avviso annunziante il deposito medesimo.

Trascorso il termine di 15 giorni dal deposito, i ruoli con il referto dell'avvenuta pubblicazione sono consegnati all'esattore il quale ne rilascia ricevuta, che viene trasmessa a cura del podestà all'ente creditore.

La tassa viene riscossa dagli esattori delle imposte con la procedura privilegiata delle imposte dirette stabilita dal testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, e senza l'onere del non riscosso come riscosso.

Art. 10.

Contro i risultati della compilazione del ruolo è consentito il ricorso, in prima istanza, al rettore della Università o al direttore dell'Istituto superiore che ha curato tale compilazione; ed, in appello, al Ministero della pubblica istruzione.

Il ricorso o l'appello dovrà essere presentato rispettivamente entro tre mesi dalla pubblicazione del ruolo o dalla notificazione della decisione di primo grado.

Avverso la decisione del Ministero della pubblica istruzione l'interessato può ricorrere, entro il termine di due mesi dalla notifica della decisione stessa, all'autorità giudiziaria.

Il contribuente che si creda ingiustamente gravato dagli atti dell'esattore presenta il suo ricorso all'intendente di finanza della Provincia in cui si trova l'esattore.

L'intendente decide, sentite le deduzioni dell'esattore e dell'autorità scolastica che ha compilato il ruolo, e può disporre, con ordinanza motivata, la sospensione degli atti esecutivi.

Art. 11.

Gli esattori entro due mesi dalla riscossione della tassa ne trasmettono l'importo all'ente creditore, al netto dell'aggio di riscossione. Documenteranno poi le quote inesigibili entro dieci mesi da quello della pubblicazione del ruolo.

Art. 12.

E' consentito il riscatto della tassa per le Opere universitarie mediante il pagamento per una volta tanto di L. 200.

Il pagamento di tale riscatto deve essere eseguito direttamente nella cassa dell'Università o dell'Istituto superiore.

Disposizioni transitorie.

Il primo ruolo dei contribuenti delle Opere universitarie deve comprendere le tasse relative alle annualità dal 1924 al 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1928 - *Anno VII*
Atti del Governo, registro 278, *foglio* 167. — CASATI.

Numero di pubblicazione 2938.

REGIO DECRETO-LEGGE 8 novembre 1928, n. 2482.

Modificazioni alle leggi sull'ordinamento della Regia marina e sullo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto il R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina, e sue successive modificazioni;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente di apportare delle modificazioni alle disposizioni relative all'ordinamento della Regia marina ed allo stato ed avanzamento degli ufficiali della Regia marina;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la marina, di concerto con i Ministri per la guerra, per l'aeronautica, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

CAPO I.

Modifiche alla legge n. 397 in data 11 marzo 1926 sullo stato degli ufficiali.

Art. 1.

All'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, la tabella riguardante i limiti di età degli ufficiali della Regia marina è sostituita dalla seguente:

GRADO	Stato Magg.	Genio navale	R. T. M.	Armi navali	Corpo sanitario		Corpo Comm.	Cap. di porto	C. R. E. M.
					Medici	Farmacisti			
Amm. di armata o designati . . .	65	—	—	—	—	—	—	—	—
Amm. di squadra e gradi corrisp.	63	65	—	65	—	—	—	—	—
Amm. di divisione »	60	63	—	63	65	—	65	67	—
Contrammiraglio »	58	60	—	60	63	—	63	65	—
Capitano di vascello »	55	58	—	58	60	—	60	62	—
Capitano di fregata »	50	55	—	55	55	58	55	57	—
Capitano di corvetta »	50	50	50	50	52	56	52	54	—
Tenente di vascello »	45	45	45	45	50	53	50	52	58
Ufficiali subalterni »	45	45	45	45	50	53	50	52	58

Art. 2.

I limiti di età di cui all'articolo precedente per gli ufficiali del Corpo di Stato Maggiore verranno raggiunti nel modo seguente:

Ammiragli di squadra:

dal 1° gennaio 1929 - al 1° gennaio 1930 - anni 65
dal 1° gennaio 1930 - al 1° gennaio 1931 - anni 64
dal 1° gennaio 1931 - in poi . . . . - anni 63

Contrammiragli:

dal 1° gennaio 1929 - al 1° gennaio 1930 - anni 59 e mesi 6
dal 1° gennaio 1930 - al 1° gennaio 1931 - anni 59
dal 1° gennaio 1931 - al 1° gennaio 1932 - anni 58 e mesi 6
dal 1° gennaio 1932 - in poi . . . . - anni 58

Capitani di fregata:

dal 1° gennaio 1929 - al 1° gennaio 1930 - anni 51 e mesi 6
dal 1° gennaio 1930 - al 1° gennaio 1931 - anni 51
dal 1° gennaio 1931 - al 1° gennaio 1932 - anni 50 e mesi 6
dal 1° gennaio 1932 - in poi . . . . - anni 50

Art. 3.

Limitatamente al quadriennio 1° gennaio 1929-1° gennaio 1933, ai capitani di fregata compresi nel quadro di avanzamento ed a quelli dichiarati idonei ma non compresi nel quadro di avanzamento, quando colpiti dai nuovi limiti di età, sarà fatto il trattamento prescritto dagli articoli 50, 51, 52 e 53 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento degli ufficiali.

Agli effetti della durata dell'aspettativa per riduzione di quadri, di cui all'art. 53 della suddetta legge, il limite di età da considerarsi è quello dei capitani di fregata che passano a far parte del Corpo delle armi navali.

Art. 4.

Il limite di età dei maggiori generali del Genio navale sarà ridotto a 60 anni come segue:

dal 1° gennaio 1929 - al 1° gennaio 1930 - anni 61
dal 1° gennaio 1930 - al 1° gennaio 1931 - anni 60 e mesi 6
dal 1° gennaio 1931 - in poi . . . . - anni 60

Art. 5.

Il limite di età per i colonnelli del Genio navale sarà ridotto a 58 anni nel modo seguente:

dal 1° gennaio 1929 - al 1° gennaio 1930 - anni 60
dal 1° gennaio 1930 - al 1° gennaio 1931 - anni 59
dal 1° gennaio 1931 - al 1° gennaio 1932 - anni 58 e mesi 6
dal 1° gennaio 1932 - in poi . . . . - anni 58

Art. 6.

I limiti di età indicati nell'art. 1 per gli ufficiali delle Armi navali si applicheranno dal 1° gennaio 1929 anche agli ufficiali provenienti dagli ufficiali di vascello S. A. N. e dagli ufficiali di vascello.

Art. 7.

La diminuzione dei limiti di età del maggiore generale medico, del maggiore generale commissario e del maggiore generale di porto sarà applicata dal 1° gennaio 1930.

CAPO II.

Modifiche alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, sull'ordinamento della Regia marina.

Art. 8.

Il ruolo organico degli ufficiali dello Stato Maggiore della Regia marina, stabilito dalla tabella *C* annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è fissato come segue:

Ammiragli d'armata o designati d'armata .	4
Ammiragli di squadra	4
Ammiragli di divisione	12
Contrammiragli	6
Capitani di vascello	65
Capitani di fregata	115
Capitani di corvetta	130
Tenenti di vascello	425
Sottotenenti di vascello e guardiamarina . .	250
Totale	1011

Art. 9.

Gli ultimi due commi dell'art. 23 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

« Il Ministro per la marina ha facoltà di tenere in servizio attivo per tre anni, oltre la loro ferma di leva, ufficiali subalterni di vascello di complemento che ne facciano domanda e che a suo giudizio posseggano le attitudini e le condizioni necessarie.

« Potranno essere tenuti in servizio 70 ufficiali reclutati come è detto innanzi, oltre quelli che serviranno a coprire le eventuali vacanze nei gradi inferiori degli ufficiali di vascello.

« E' altresì in facoltà del Ministro per la marina di coprire il decimo dei posti di tenenti di vascello, se scoperti, trattenendo o richiamando temporaneamente in servizio altrettanti tenenti di vascello di complemento ».

Art. 10.

Il ruolo organico degli ufficiali delle Armi navali, stabilito dalla tabella *C* allegata alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è fissato come segue:

Generale ispettore del Corpo delle A. N. .	2 di cui uno solo del grado 3°
Tenente generale » » » » .	
Maggior generale » » » » .	
Colonnelli » » » » .	6
Tenenti colonnelli » » » » .	20
Maggiori » » » » .	20
Capitani » » » » .	60
Tenenti e sottoten. » » » » .	35
Totale . . .	143

Art. 11.

Finchè il ruolo delle Armi navali non sarà completo, i posti vacanti saranno temporaneamente occupati da altrettanti ufficiali di vascello, da considerarsi in soprannumero al loro ruolo organico, nell'intesa che le eccedenze in ogni grado del ruolo ufficiali di vascello dovranno trovare integrale compensazione nelle vacanze dell'organico degli ufficiali delle Armi navali, nello stesso grado, od in gradi superiori.

Gli ufficiali delle Armi navali faranno ruolo a parte, e il loro avanzamento è, dall'entrata in vigore del presente decreto, indipendente da quello degli ufficiali di vascello. Tuttavia è in facoltà del Ministro per la marina di regolarlo stabilendo annualmente i ruoli dei vari gradi entro i limiti sopra indicati, perchè l'avanzamento stesso non sia sensibilmente diverso da quello degli ufficiali di vascello.

Per il passaggio degli ufficiali di vascello nel Corpo delle Armi navali rimangono ferme le disposizioni di cui all'articolo 56 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, modificato con il R. decreto-legge 27 marzo 1927, n. 755.

Il Ministro per la marina ha però facoltà, per tutto l'anno 1928, di passare nel Corpo delle Armi navali, d'autorità o in seguito a domanda, capitani di fregata o di corvetta che non abbiano il brevetto di specializzazione superiore, ma siano ritenuti idonei alle funzioni assegnate agli ufficiali delle Armi navali.

Art. 12.

Il ruolo organico complessivo degli ufficiali del C.R.E.M., stabilito dalla tabella *C* annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1178, è fissato in 460, fermo restando in 180 il numero dei capitani.

Art. 13.

All'art. 36 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è aggiunto il seguente comma:

« Possono altresì essere reclutati per concorso fra gli ufficiali di complemento della Regia marina che siano in servizio da almeno tre anni e che avendo ottime note caratteristiche risultino vincitori in un esame di concorso sulle materie dell'ultimo anno della R. Accademia navale. I vincitori saranno ammessi al corso superiore degli ufficiali di vascello e il loro passaggio in servizio permanente sarà definitivo solo dopo esito favorevole degli esami del corso superiore. La loro sede di anzianità verrà fissata dalla Commissione ordinaria di avanzamento nel corso di ufficiali usciti dall'Accademia navale nell'anno in cui essi compiono un triennio di servizio.

« Il numero dei posti messi a concorso sarà stabilito annualmente dal Ministro per la marina.

« E' in facoltà del Ministro per la marina di disporre corsi preparatori per facilitare l'ammissione in servizio attivo di tali ufficiali di complemento ».

Art. 14.

Il comma *a*) dell'art. 37 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, è soppresso ed è sostituito dal seguente:

« *a*) fra i giovani in possesso del diploma di maturità classica o scientifica che non abbiano oltrepassato l'età di 20 anni, mediante concorso.

« I vincitori del concorso seguiranno presso la R. Accademia navale un corso biennale di studi pari al biennio propedeutico di matematica delle Regie università. Essi faranno la campagna di mare prescritta per gli allievi della Regia Accademia navale, e, terminato il corso, frequenteranno il 1° anno della scuola di applicazione di ingegneria, ramo industriale, per quelli delle Armi navali e il 1° anno della scuola di ingegneria navale per quelli del Genio navale, o il corso stesso presso la R. Accademia navale secondo le disposizioni dello statuto di quell'Istituto. Al termine del corso suddetto saranno nominati sottotenenti ».

Art. 15.

All'art. 41 della legge 8 luglio 1926, n. 1178, sono apportate le seguenti varianti:

Variante 1ª.

Il comma *A*), eccetto gli ultimi due capoversi, è soppresso e sostituito dal seguente:

« *a*) fra i diplomati capitani di lungo corso degli istituti nautici, che, oltre a non aver superato il 28° anno di età, abbiano conseguito la nomina a sottotenente di vascello di complemento, e abbiano prestato quattro anni di servi-

zio effettivo nella Regia marina e contino almeno due anni di navigazione su navi della Marina militare o mercantile, e fra i patentati capitani di lungo corso che non abbiano superato il 30° anno di età;

« b) fra i laureati degli istituti superiori navali, delle scuole superiori di commercio, e di istituti equiparati, o laureati in ingegneria, matematica, fisica o giurisprudenza, che non abbiano superato il 28° anno di età.

« E' in facoltà del Ministro di limitare volta per volta il concorso ad una delle due categorie a) e b), oppure di estenderlo ad entrambe le categorie. In questo secondo caso si indicherà nel bando di concorso il numero dei posti riservato a ciascuna categoria.

« Le nomine avverranno promiscuamente fra i candidati delle due categorie negli esami, ma rispettando per ogni categoria il limite numerico dei posti ad essa riservato ed attribuendo i posti della categoria a) metà ai sottotenenti di vascello di complemento e metà ai patentati capitani di lungo corso di cui alla lettera a).

« Qualora il numero complessivo dei vincitori di una delle due categorie risulti inferiore al numero dei posti ad essa assegnato, il Ministero ha facoltà di completare tale numero con candidati idonei dell'altra categoria: analogo criterio è adottato nella categoria a) fra i sottotenenti di vascello e fra i patentati capitani di lungo corso ».

Variante 2ª.

All'ultimo capoverso del comma B) sono aggiunte le seguenti parole: « per quanto riguarda il tirocinio pratico presso le Capitanerie di porto ».

Art. 16.

L'ultimo comma dell'art. 45 è abolito ed è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali di cui ai commi d) ed e) dovranno in massima compiere i loro studi in ingegneria in tre anni (compresa in questi la sessione autunnale di esami dell'ultimo anno).

« Coloro che non potessero compiere gli studi suddetti in tre anni, potranno compierli in non più di 4 anni, venendo però classificati coi loro punti di laurea col corso immediatamente seguente.

« Non è ammesso alcun prolungamento degli studi oltre il 4° anno.

« Gli ufficiali suddetti non potranno proseguire i corsi nei casi seguenti:

a) se alla fine del secondo anno, compresa la sessione autunnale di esame, essi non avranno superato con esito favorevole gli esami relativi ad undici delle materie di insegnamento stabilite negli statuti delle scuole di ingegneria alle quali sono iscritti;

b) se alla fine del terzo anno, compresa la sessione autunnale di esami, essi non avranno superato con esito favorevole gli esami relativi a quindici delle materie di insegnamento predette.

« Gli ufficiali che si troveranno nelle condizioni sopraindicate continueranno a far parte del ruolo transitorio nelle condizioni indicate alle lettere b) e c) del seguente art. 47.

« In caso di impedimenti dovuti a cause di malattie, o di altri casi di forza maggiore debitamente comprovati, il Ministero della marina ha facoltà di derogare dalle norme del presente articolo ».

Art. 17.

Gli ufficiali del Genio navale e delle Armi navali, che avranno compiuto il 1° anno di ingegneria nella R. Accademia navale, saranno soggetti a norme analoghe a quelle stabilite nel precedente art. 16. Se essi però avranno ripetuto il 1° anno di ingegneria nella R. Accademia navale, dovranno compiere in due anni soli i rimanenti corsi presso le Regie scuole di ingegneria.

Art. 18.

Il Ministro per la marina disporrà con suo decreto, di concerto col Ministro per le finanze, la decorrenza degli aumenti e diminuzioni di ruoli previsti dal presente decreto.

CAPO III.

Modifiche alla legge n. 1179 in data 8 luglio 1926 sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Art. 19.

All'art. 15 della legge n. 1179, in data 8 luglio 1926, è aggiunto il seguente comma: « Allo scopo di evitare la formazione di quadri suppletivi di avanzamento, il Ministro per la marina ha facoltà di aumentare l'aliquota di scrutini ».

Art. 20.

L'art. 33 è modificato come segue:

« Sono da considerarsi esclusi dall'avanzamento:

a) gli ufficiali giudicati non idonei all'avanzamento dalle competenti Commissioni di avanzamento, o esclusi a mente dell'art. 26;

b) gli ufficiali cancellati dai quadri di avanzamento come all'art. 29;

c) gli ufficiali che presi in esame per la scelta comparativa e giudicati idonei non sono iscritti nel quadro stesso, mentre vi sono iscritti ufficiali di loro meno anziani.

« Per l'applicazione dell'art. 39 della legge sullo stato degli ufficiali in data 11 marzo 1926, n. 397, s'intenderanno definitivamente esclusi dall'avanzamento:

1° i contrammiragli, gli ufficiali dei gradi corrispondenti ed i capitani di vascello, che si trovino per una volta sola nelle condizioni del comma a) o del comma b);

2° i colonnelli dei vari corpi della Regia marina, i capitani di fregata, e gli ufficiali dei gradi corrispondenti, che per una volta sola siano nelle condizioni del comma a) o del comma b) o che per due volte consecutive alla distanza non inferiore a 10 mesi si trovino nelle condizioni del comma c).

« I capitani di vascello che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c), sono mantenuti in servizio effettivo, occupando altrettanti posti del ruolo organico, ma non sono più presi in esame per i successivi scrutini;

3° i capitani di corvetta e gradi corrispondenti, che si trovino in una delle condizioni previste dai commi a) e b) per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi; ovvero che per tre volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 20 mesi fra la prima e l'ultima, si trovino nelle condizioni del comma c), o che si trovino una volta nelle condizioni del comma a), o b), e due volte in quelle del comma c).

« Ai tenenti di vascello e gradi corrispondenti si applicano le norme dell'art. 43. Ai capitani di fregata e gradi corrispondenti che si trovino per due volte consecutive o non consecutive, a distanza non inferiore a 10 mesi, nelle condizioni del comma c) si applicano gli articoli 50 e 51 ».

Art. 21.

In fine dell'art. 52 le parole « nel 1° quadro nel quale egli non fu compreso » sono sostituite con le parole « nel 2° quadro nel quale egli non fu compreso ».

Art. 22.

Nelle relative tabelle annesse alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, i periodi minimi di permanenza nel grado e di imbarco per i gradi sottoindicati sono sostituiti dai seguenti:

GRADO	Periodo di permanenza nel grado	Navigazione
Nella tabella *A*.		
Da sottotenente di vascello a tenente di vascello	4 anni	27 mesi
Da guardiamarina a sottoten. di vascello	1 anno	9 mesi
Nella tabella *B*.		
Da capitano a maggiore	4 anni	4 anni
Da tenente a capitano	4 anni	24 mesi
Da sottotenente a tenente	1 anno	
Nella tabella *C*.		
Da capitano a maggiore	4 anni	2 anni
Da tenente a capitano	4 anni	18 mesi
Da sottotenente a tenente	1 anno	

Per i sottotenenti di vascello e tenenti del Genio navale promossi tali prima dell'applicazione del presente decreto, il periodo di permanenza nel grado da essi posseduto è ridotto di sei mesi. Ai sottotenenti d. m. provenienti dalla R. Accademia navale si applicano le stesse norme che ai guardiamarina e sottotenenti del Genio navale.

L'applicazione delle suddette disposizioni sarà fatta con decreto Ministeriale.

Art. 23.

Il Ministero della marina ha facoltà di aumentare fino a 30 mesi il periodo di imbarco richiesto per l'avanzamento dei capitani di vascello a contrammiraglio.

L'imbarco nel grado di capitano di vascello potrà essere, con disposizione ministeriale, diviso in due periodi di circa 15 mesi ciascuno.

Al primo periodo saranno attribuiti in massima i 6/10 degli incarichi di bordo dei capitani di vascello, assegnando in genere tali incarichi a capitani di vascello appena promossi o poco dopo la loro promozione. Al secondo periodo saranno attribuiti in massima i 4/10 degli incarichi di bordo dei capitani di vascello, assegnando tali incarichi a capitani di vascello che abbiano già compiuto il primo periodo di imbarco.

La Commissione suprema di avanzamento, nella sua riunione ordinaria annuale, prenderà in esame i rapporti relativi ai capitani di vascello che hanno compiuto almeno un anno del primo periodo di comando e designerà al Ministro quei capitani di vascello che ritiene particolarmente meritevoli di compiere il 2° periodo di comando per aspirare al grado di contrammiraglio.

Il Ministro per la marina, ferme restando le facoltà dell'art. 3 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, trarrà norma dalla designazione avvenuta per assegnare i comandi del 2° periodo.

Art. 24.

I capitani di vascello cui non fu assegnato il comando del 1° periodo o quello del 2° periodo, e quelli nelle condizioni previste dal n. 2 comma 2° dell'art. 20 del presente decreto, possono rimanere in servizio fino a che raggiungono i limiti di età prescritti pel loro grado occupando altrettanti posti del ruolo organico; essi però non possono superare complessivamente il numero di 20, provvedendosi ad eliminare l'eventuale eccedenza collocando in ausiliaria d'autorità i meno idonei di essi, a cominciare dai più anziani.

CAPO IV.

Disposizioni varie.

Art. 25.

E' in facoltà del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente fino al 53° anno quei capitani di fregata che, essendo idonei all'avanzamento, vengono colpiti o dai limiti di età o dalle sanzioni degli articoli 50 e 51 della legge di avanzamento. Tale facoltà viene esercitata in seguito a domanda degli interessati. Gli ufficiali così mantenuti in servizio occupano altrettanti posti del ruolo organico, e possono essere dispensati dal servizio attivo anche prima del raggiungimento del 53° anno. Essi sono in massima destinati ad incarichi sedentari, esclusa cioè ogni destinazione di imbarco. All'atto della loro dispensa dal servizio attivo vengono ad essi applicate le disposizioni dell'art. 3 del presente decreto.

Art. 26.

E' in facoltà del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente fino al 53° anno di età quei capitani di fregata che, prima di avere l'assegnazione del comando navale, facciano domanda di essere adibiti ai servizi sedentari. Tali ufficiali occuperanno altrettanti posti del ruolo organico, ma potranno essere dispensati dal servizio attivo anche prima di avere raggiunto il 53° anno.

Art. 27.

I capitani di fregata da trattenersi in servizio a norma dei due articoli precedenti non possono superare il numero di 30, facendosi luogo, ove si verificasse eccedenza, alla dispensa dal servizio attivo permanente dei meno idonei, a cominciare dai più anziani di essi.

Art. 28.

Nella colonna « Aliquote di ruolo da scrutinarsi per l'avanzamento » della tabella *A*, annessa alla legge 8 luglio 1926, n. 1179, in corrispondenza del grado di capitano di vascello e capitano di fregata, le parole « primo quarto del ruolo di anzianità » e « primo quinto del ruolo di anzianità » sono sostituite con le parole: « Tutti coloro che sono in ruolo e in condizioni ».

Art. 29.

E' in facoltà del Ministro per la marina di mantenere in servizio permanente i capitani di corvetta esclusi definitivamente dall'avanzamento fino al limite di età del loro

grado, per incarichi sedentari. Gli ufficiali così trattenuti occuperanno altrettanti posti del ruolo organico. Essi potranno essere dispensati dal servizio attivo anche prima di raggiungere il limite di età del loro grado; in ogni caso il numero di tali ufficiali non può superare l'ottava parte del ruolo dei capitani di corvetta, ogni frazione esclusa in tale computo.

CAPO V.

Disposizioni transitorie.

Art. 30.

Il Ministro per la marina ha facoltà di richiedere alla Commissione suprema di avanzamento, nella sua riunione per la formazione dei quadri ordinari di avanzamento da effettuarsi entro il 1928, la designazione di 20 capitani di fregata da adibirsi ai servizi sedentari. La designazione sarà fatta prendendo in esame i primi 80 capitani di fregata compresi nel ruolo, computando in tale numero anche i fuori quadro. A tali capitani di fregata si applicano le disposizioni dell'art. 25 del presente decreto.

CAPO VI.

Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina approvato con R. decreto 19 luglio 1924, n. 1521.

Art. 31.

All'art. 7 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei Corpi consultivi della Regia marina approvato con R. decreto 19 luglio 1924 è aggiunto il seguente comma prima del penultimo ora vigente:

« Quando il presidente del Consiglio superiore di marina ricopre anche la carica di presidente del Comitato degli ammiragli, egli ha facoltà di delegare, quando crede, il vice presidente del Consiglio stesso a presiedere le adunanze di tale Consesso, nonchè quelle della Commissione ordinaria di avanzamento di cui all'art. 21 della legge 8 luglio 1926, n. 1179, sull'avanzamento dei Corpi militari della Regia marina ».

CAPO VII.

Disposizioni finali.

Art. 32.

E' in facoltà del Ministro per la marina di dettare, di concerto col Ministro per le finanze, norme esecutive per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente decreto, le quali saranno coordinate con quelle delle leggi n. 397 in data 11 marzo 1926 sullo stato degli ufficiali e nn. 1178 e 1179 dell'8 luglio 1926 sull'ordinamento della Regia marina e sull'avanzamento degli ufficiali della Regia marina.

Art. 33.

Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;* quelle che riguardano l'avanzamento degli ufficiali della Regia marina sono applicabili ai quadri ordinari di avanzamento da compilarsi entro il 1928.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 novembre 1928 - Anno VII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1928 - Anno VII
Atti del Governo, registro 278, foglio 170. — SIROVICH.

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 27 ottobre 1928.
Obbligatorietà di alcune tabelle di normalizzazione deliberate dalla Commissione Suprema di difesa.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3046, concernente la normalizzazione dei materiali occorrenti alle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2615, relativo alla estensione delle disposizioni sulla normalizzazione di materiali delle pubbliche Amministrazioni, agli enti autarchici, parastatali, o comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato;

In esecuzione alla deliberazione della Commissione Suprema di difesa in data 24 ottobre 1928;

Decreta:

Art. 1.

E' fatto obbligo a tutte le Amministrazioni dello Stato, agli enti autarchici, agli enti sottoposti alla tutela e vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o in qualsiasi modo dipendenti dalle Amministrazioni od enti predetti, alle società, ditte, istituti, od enti comunque sovvenzionati o sussidiati dallo Stato, di attenersi, a partire dalla data del presente decreto, nei loro disegni e nelle ordinazioni dei materiali impiegati, alla nomenclatura contenuta nelle seguenti tabelle di normalizzazione:

— Tabella « Unim » 81 del 12 luglio 1927 - Chiavette - Classificazione - Chiavette di calettamento e tangenziali.

— Tabella « Unim » 82 del 12 luglio 1927 - Chiavette - Classificazione - Linguette.

Le citate Amministrazioni, enti od aziende, hanno anche l'obbligo di esigere che la stessa nomenclatura sia applicata nei progetti per forniture ad esse occorrenti.

Art. 2.

Le tabelle sono edite dal Comitato U.N.I.M. di Milano (Foro Bonaparte, 16). Copie, autenticate dal bollo della Segreteria generale della Commissione Suprema di difesa, sono cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 5 ciascuna. Copie non autenticate sono invece cedute dallo stesso Comitato al prezzo di L. 1 ciascuna.

Art. 3.

E' obbligatorio l'acquisto di almeno una copia autenticata delle tabelle per parte degli stabilimenti statali, ed

uffici tecnici ad essi superiori. Le altre Amministrazioni, enti od aziende, di cui all'art. 1 dovranno acquistare almeno una copia autenticata delle tabelle predette a misura che ciò sarà richiesto per le lavorazioni ad essi occorrenti.

Art. 4.

Entro un anno dalla data della pubblicazione del presente decreto, nei progetti e nei disegni dei materiali che si commetteranno e si allestiranno per cura delle Amministrazioni, enti od aziende, di cui all'art. 1, dovrà essere man mano corretta, conformemente alle indicazioni di cui alle tabelle « Unim » 81 e 82, la nomenclatura che si riferisce alle chiavette che entrano a far parte dei materiali stessi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 27 ottobre 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(148)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ferdinando Kucharz fu Giovanni, nato a Gorizia il 3 giugno 1883 e residente a Trieste, Scala Monticello, n. 1, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Cucarzi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ferdinando Kucharz è ridotto in « Cucarzi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Anna Kucharz nata Furlan di Angelo, nata l'11 aprile 1889, moglie;
2. Flavia di Ferdinando, nata il 25 agosto 1914, figlia;
4. Dario di Ferdinando, nato il 6 ottobre 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Leiss de Laimburg fu Cesare, nato a Trieste il 2 febbraio 1876 e residente a Trieste, via Cologna, n. 30-12, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Alisi di Castelvarco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Leiss de Laimburg è ridotto in « Alisi di Castelvarco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Zaira Leiss de Laimburg nata Lippizer di Giuseppe, nata il 10 gennaio 1886, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Cesare Leiss de Laimburg di Antonio, nato a Trieste il 25 giugno 1901 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Alisi di Castelvarco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Cesare Leiss de Laimburg è ridotto in « Alisi di Castelvarco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Sergio Leiss de Laimburg di Antonio, nato a Trieste il 5 aprile 1904 e residente a Monfalcone, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la

riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Alisi di Castelvarco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Sergio Leiss de Laimburg è ridotto in « Alisi di Castelvarco ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Marsich fu Giacomo, nato a Muggia il 30 maggio 1877 e residente a Muggia, piazza della Libertà, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Marsich è ridotto in « Marsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Pierina Marsich nata Robba di Giuseppe, nata l'11 febbraio 1878, moglie;
2. Elsa di Antonio, nata il 7 settembre 1908, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Giuseppina Senizza vedova Marchig fu Giovanni, nata a Trieste il 14 marzo 1885 e residente a Trieste, Scorcola Coroneo, n. 747, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Giuseppina Senizza ved. Marchig è ridotto in « Marchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Stellio fu Guido, nato il 22 giugno 1909, figlio;
2. Tullio fu Guido, nato il 3 luglio 1913, figlio;
3. Giovanni Maria fu Guido, nato il 20 maggio 1916, figlio;
4. Menotti fu Guido, nato il 18 settembre 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Domenico Sebastiano Marsich fu Giacomo, nato a Muggia il 6 ottobre 1886 e residente a Muggia, Androna Pancera, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Marsi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Domenico Sebastiano Marsich è ridotto in « Marsi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maddalena Marsich nata Rozzo di Michele, nata il 15 maggio 1890, moglie;
2. Pierina di Domenico, nata il 7 settembre 1910, figlia;
3. Bruno di Domenico, nato il 23 marzo 1912, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Milohnic fu Antonio, nato a Milohnici (Isola di Veglia) il 13 luglio 1888 e residente a Muggia, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Miloni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Milohnic è ridotto in « Miloni »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Carolina Milohnic nata Deprato di Giovanni, nata il 15 aprile 1888, moglie;
2. Maria di Antonio, nata il 21 dicembre 1918, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bartolomeo Moze fu Giuseppe, nato a Villabassa di Senosecchia l'11 agosto 1870 e residente a Trieste, Scorcola S. Pietro, n. 122, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Moselli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bartolomeo Moze è ridotto in « Moselli »;

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Francesca Moze nata Sarezin fu Leopoldo, nata il 18 ottobre 1884, moglie;
2. Stanislao di Bartolomeo, nato il 25 marzo 1909, figlio;
3. Milano di Bartolomeo, nato il 18 novembre 1912, figlio;
4. Carlo di Bartolomeo, nato il 19 novembre 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Nicolò Nadovich fu Nicolò, nato a Rovigno il 5 aprile 1868 e residente a Trieste, via Cereria, n. 6, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Nadini »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Nicolò Nadovich è ridotto in « Nadini ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Eufemia Nadovich nata Vidotto fu Cristoforo, nata il 12 giugno 1871, moglie;
2. Anna di Nicolò, nata il 16 settembre 1908, figlia;
3. Elisabetta di Nicolò, nata il 31 agosto 1912, figlia;
4. Maria di Nicolò, nata l'11 settembre 1913, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Nicolich fu Antonio, nato a Lussinpiccolo il 22 gennaio 1877 e residente a Trieste, via G. Stampa, n. 5, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Niccoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Nicolich è ridotto in « Niccoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Domenica Nicolich nata Tarabochia fu Marco, nata il 25 giugno 1879, moglie;
2. Giorgio di Antonio, nato il 20 gennaio 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Novak fu Ignazio, nato a S. Pietro Marburgo, il 18 dicembre 1874 e residente a Trieste, Grotta di sopra, n. 385, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Novi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Novak è ridotto in « Novi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonia Novak nata Depase di Giuseppe, nata il 22 giugno 1893, moglie;
2. Bruna di Giovanni, nata il 31 gennaio 1920, figlia;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 20 giugno 1922, figlio;
4. Mario di Giovanni, nato il 13 agosto 1925, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Pavlic fu Antonio, nato a S. Croce Aidussina il 14 giugno 1875 e residente a Trieste, via Apiari, n. 11, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Paoli »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Pavlic è ridotto in « Paoli ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Vittoria Pavlic nata Furlan di Francesca, nata il 26 febbraio 1877, moglie;
2. Stanislao di Antonio, nato il 23 ottobre 1908, figlio;
3. Francesco di Antonio, nato il 10 gennaio 1911, figlio;
4. Vittoria di Antonio, nato il 23 giugno 1915, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Anita Persich di Ubaldo, nata a Trieste l'11 gennaio 1907 e residente a Trieste, via F. Crispi, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Anita Persich è ridotto in « Persici »;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ubaldo Persich di Ubaldo, nato a Trieste il 24 febbraio 1906 e residente a Trieste, via Francesco Crispi, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ubaldo Persich è ridotto in « Persici ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Ubaldo Persich fu Andrea, nato a Trieste il 4 marzo 1881 e residente a Trieste, via Francesco Crispi, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Persici »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Ubaldo Persich è ridotto in « Persici ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Giovanna Persich nata Miazzi di Antonio, nata il 23 giugno 1880, moglie;
2. Virgilio di Ubaldo, nato il 6 gennaio 1910, figlio;
3. Renato di Ubaldo, nato il 19 giugno 1916, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giuseppe Petrich fu Lodovico, nato a Monfalcone il 6 dicembre 1882 e residente a Trieste, via P. Kandler, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Petri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giuseppe Petrich è ridotto in « Petri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Rosa Petric nata Nari fu Giuseppe, nata il 9 febbraio 1884, moglie;
2. Giuseppina di Giuseppe, nata il 26 aprile 1908, figlia;
3. Angela di Giuseppe, nata il 4 ottobre 1909, figlia;
4. Guerrino di Giuseppe, nato il 6 settembre 1914, figlio;
5. Bruno di Giuseppe, nato il 2 agosto 1922, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Pisko fu Emiliano, nato a Trieste il 15 gennaio 1894 e residente a Trieste, via A. Lamarmora, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2. del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pesco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Pisko è ridotto in « Pesco ».

Uguale riduzioneè disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Pisco nata Carminati fu Giuseppe, nata il 28 aprile 1890, moglie;
2. Fulvio di Giovanni, nato il 26 novembre 1919, figlio;
3. Giovanni di Giovanni, nato il 26 gennaio 1916, figlio;
4. Maria di Giovanni, nata il 25 novembre 1920, figlia;
5. Rinaldo di Giovanni, nato il 2 luglio 1922, figlio;
6. Silvana di Giovanni, nata il 15 luglio 1927, figlia;

Il presente decreto sarà, a cua dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Melania Pisko fu Emiliano, nata a Trieste il 5 marzo 1887 e residente

a Trieste, via A. Lamarmora, n. 26, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pesco »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signora Melania Pisko è ridotto in « Pesco ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Publio di Melania, nato il 24 novembre 1909, figlio;
2. Marcello di Melania, nato il 17 dicembre 1913, figlio;
3. Iolanda di Melania, nata il 2 novembre 1925, figlia;

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Giovanni Puc di Giuseppina, nato a Trieste il 15 novembre 1882 e residente a Trieste, via Luca Signorelli, n. 3, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Pucci »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Giovanni Puc è ridotto in « Pucci ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Natalia Puc nata Primoskizh di Ernesto, nata il 22 novembre 1887, moglie;
2. Stella di Giovanni, nata il 18 maggio 1908, figlia;
3. Aldo di Giovanni, nato il 28 febbraio 1912, figlio;
4. Pia di Giovanni, nata il 23 marzo 1914, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Antonio Razem fu Giuseppe, nato a Costane (Matteria) l'11 gennaio 1873 e residente a Trieste, S. M. Madd. Sup. Campanelle, n. 521, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Raseni »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Antonio Razem è ridotto in « Raseni ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Razem nata Susa di Francesco, nata il 5 maggio 1882, moglie;
2. Paola di Antonio, nata il 27 giugno 1907, figlia;
3. Antonia di Antonio, nata il 21 giugno 1909, figlia;
4. Ludmilla di Antonio, nata il 24 luglio 1911, figlia;
5. Vittoria di Antonio, nata il 9 maggio 1921, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Bogomil Emilio Sahar fu Antonio, nato a Trieste, Guardiella Timignano 1702 e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sacchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Bogomil Emilio Sahar è ridotto in « Sacchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Maria Sahar nata Muzina di Giovanni, nata il 15 marzo 1893, moglie;
2. Pietra di Bogomil-Emilio, nata il 9 maggio 1920, figlia;
3. Emma di Bogomil-Emilio nata l'8 luglio 1922, figlia.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato

decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Elsa Visal nata Selingher di Romano, nata a Trieste il 18 giugno 1904 e residente a Trieste, via dei Leo, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome di nascita in forma italiana e precisamente in « Selingheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di nascita della signora Elsa Visal nata Selingher è ridotto in « Selingheri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Selingher di Romano, nato a Trieste il 22 gennaio 1902 e residente a Trieste, via dei Leo, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Selingheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Selingher è ridotto in « Selingheri ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Romano Selingher fu Francesco, nato a Trieste il 27 ottobre 1875 e residente a Trieste, via dei Leo, n. 10, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Selingheri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Romano Selingher è ridotto in « Selingheri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

Eugenia Selingher nata Mozetic di Stefano, nata il 2 novembre 1877, moglie.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Martino Skrinjar fu Martino, nato a Sesana il 1° ottobre 1875 e residente a Trieste, Scorcola S. Pietro, n. 8, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Scrignani »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Martino Skrinjar è ridotto in « Scrignani ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Apollonia Skrinjar nata Kobal di Antonio, nata il 19 maggio 1880, moglie;
2. Stefania di Martino, nata il 26 dicembre 1905, figlia;

3. Albina di Martino, nata il 5 novembre 1907, figlia;
4. Vladimira di Martino, nata il 24 dicembre 1910, figlia;
5. Rodolfo di Martino, nato il 30 marzo 1913, figlio;
6. Milano di Martino, nato il 30 aprile 1918, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Vincenzo Sorich di Vincenzo, nato a Bescanova il 3 dicembre 1886 e residente a Muggia, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Sori »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro quindici giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Vincenzo Sorich è ridotto in « Sori ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Domenica Sorich nata Runtich di Giovanni, nata il 1° ottobre 1889, moglie;
2. Vincenzo di Vincenzo, nato il 22 giugno 1910, figlio;
3. Giovanni di Vincenzo, nato il 28 agosto 1914, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 4 ottobre 1928 - Anno VI

Il prefetto: FORNACIARI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE
DIREZIONE GENERALE DELL'AGRICOLTURA

Comuni fillosserati.

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Galdo, in provincia di Salerno, con decreto 17 novembre 1928-VII, sono state estese al territorio del detto Comune le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(153)

Si comunica che, essendosi accertata la presenza della fillossera nel comune di Candiana, in provincia di Padova, con decreto 17 novembre 1928-VII sono state estese al territorio del detto Comune, le norme contenute negli articoli 10 a 14 del regolamento 13 giugno 1918, n. 1099, circa l'esportazione di talune materie indicate ai numeri 1, 2, 3, 4 dell'art. 10 del regolamento stesso.

(154)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 7 novembre 1928-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Stiava, in provincia di Lucca, con orario limitato di giorno.

(156)

Il giorno 11 novembre 1928-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Padola, in provincia di Belluno, con orario limitato di giorno.

(155)

Il giorno 15 novembre 1928-VII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella ricevitoria postale di Poggio Fidoni, in provincia di Rieti, con orario limitato di giorno.

(157)

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 25.

Media dei cambi e delle rendite

del 20 novembre 1928 - Anno VII

Francia	74.53	Belgrado	33.64
Svizzera	367.44	Budapest (Pengo)	3.33
Londra	92.568	Albania (Franco oro)	365.25
Olanda	7.665	Norvegia	5.095
Spagna	307.76	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.654	Svezia	5.105
Berlino (Marco oro)	4.549	Polonia (Sloty)	214.50
Vienna (Schillinge)	2.685	Danimarca	5.09
Praga	56.62		
Romania	11.48	Rendita 3.50 %	71.50
Peso Argentino Oro	18.20	Rendita 3.50 % (1902)	66.50
Peso Argentino Carta	8 —	Rendita 3 % lordo	45.075
New York	19.086	Consolidato 5 %	82.85
Dollaro Canadese	19.045	Obbligazioni Venezie 3.50 %	74.925
Oro	368.27		

MINISTERO DELLE FINANZE
DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Accreditamento di agente di cambio.

Con decreto Reale in data 15 novembre 1928-VII il signor Gamboni Pasquale fu Paolo, agente di cambio residente ed esercente in Napoli, è stato accreditato presso quella Intendenza di finanza per le operazioni di Debito pubblico e della Cassa dei depositi e prestiti.

(152)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per tramutamento di rendita consolidato 3.50 per cento.

(1ª *pubblicazione*). Avviso n. 176.

E' stato richiesto a quest'Amministrazione dal titolare, divenuto maggiorenne, il tramutamento della rendita consolidato 3.50 % (1906) n. 530340 di L. 24.50 intestata a Villa Igino fu Emanuele minore sotto la patria potestà della madre Ballestrino Concetta fu Emanuele vedova Villa, domiciliata in Genova.

Il consenso all'operazione fu prestato dal titolare stesso addì 2 marzo 1916 mediante attergato al certificato di rendita e poichè in esso era stata prima delegata a ritirare i nuovi titoli persona le cui generalità appaiono cancellate a penna in modo illeggibile e poi il signor Villa Igino ha richiesto che la consegna dei titoli sia fatta a lui.

Ai termini dell'art. 36 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, si procederà alla chiesta operazione di tramutamento nell'interesse del signor Villa Igino fu Emanuele.

Roma, addì 16 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(159)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute d'interessi.

E' stato denunziato lo smarrimento delle ricevute d'interessi al 1° gennaio e al 1° luglio 1929 relative alla rendita consolidato 5 %, n. 383.983, di annue di L. 50 intestata a Foglia Ippolito fu Achille, domiciliato in Napoli, con ipoteca a favore del Sacro Monte dei poveri del SS. Nome di Dio in Napoli, per cauzione dovuta dal titolare.

Ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 19 febbraio 1922, n. 366, si fa noto che, trascorso un mese dalla data della pubblicazione del presente avviso senza che siano state notificate opposizioni e maturatesi le cennate semestralità, sarà provveduto al pagamento di esse al suddetto signor Foglia Ippolito fu Achille senza ritiro delle ricevute smarrite ritenendosi le medesime di nessun valore.

Roma, addì 14 novembre 1928 - Anno VII

p. *Il direttore generale*: BRUNI.

(160)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 148.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sotto indicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 221 — Data della ricevuta: 23 luglio 1927 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Cafiero Pietro Antonio fu Salvatore — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 ed al portatore 2 — Ammontare della rendita: L. 385 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° luglio 1927.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3235 — Data della ricevuta: 23 marzo 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: De Lauro Michele fu Tommaso — Titoli del debito pubblico: nominativi 1 — Ammontare della rendita: L. 70 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 3 novembre 1928 - Anno VII

(38) p. *Il direttore generale*: BRUNI.

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a borse di studio della Fondazione scolastica « Salvatore Besso » in Roma.

La Fondazione istituita dal comm. Marco Besso, intitolata al nome del suo rimpianto figliolo Salvatore, apre un concorso per titoli a tre assegni di L. 1000 ciascuno, da conferirsi a giovani, maschi o femmine, nati a Trieste da genitori triestini e iscritti nelle Regie università, nei Regi istituti universitari, nella Regia scuola d'ingegneria navale di Genova, nelle Regie scuole superiori di agraria, nei Regi istituti superiori per gli studi commerciali o nell'Università commerciale « Luigi Bocconi » di Milano.

I concorrenti dovranno presentare non più tardi del 15 dicembre 1928 domanda di ammissione in carta da bollo da L. 3, dichiarando in essa a quale Facoltà o Scuola universitaria o Istituto superiore siano iscritti.

La domanda dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti:

1° gli atti di nascita del concorrente e dei suoi genitori;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° il titolo di studi secondari richiesto dai regolamenti per l'ammissione alla Facoltà o Scuola universitaria o Istituto superiore, cui il concorrente è iscritto, con la indicazione dei punti riportati nei relativi esami o scrutinii finali; e, quando il concorrente abbia già compiuto uno o più anni di studio in una Università o in altro Istituto superiore, anche il certificato dei punti riportati in tutti gli esami sostenuti fino all'apertura del concorso;

4° un attestato dell'autorità municipale del Comune ove la famiglia del concorrente risiede, e uno dell'agente delle imposte, che certifichino lo stato della famiglia del concorrente;

5° quegli altri documenti o titoli che il concorrente reputi utili al conseguimento del premio.

I giovani che già siano stati iscritti ad una Università o ad altro Istituto superiore del Regno, non potranno essere ammessi al concorso se non abbiano sostenuto almeno due esami speciali per ciascuno degli anni del corso di studi superiori. Per i giovani che siano stati iscritti ad Università o ad altro Istituto superiore di Stati esteri, dove non si diano esami speciali, basterà che abbiano presa l'iscrizione ad almeno due corsi per semestre.

Il vincitore di una borsa di studio potrà conservarla anche per gli anni di studi superiori successivi a quello per cui l'avrà conseguita, purchè ne faccia domanda entro il suddetto termine, presentando un certificato da cui risulti che egli ha sostenuto gli esami richiesti per la dispensa dalle tasse, riportando una media di almeno ventiquattro punti su trenta e non meno di ventun punto in ciascuna materia.

Le domande dovranno essere rivolte alla Fondazione Marco Besso, corso Vittorio Emanuele, 51, Roma.

Roma, addì 3 novembre 1928 - Anno VII

(163)

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.